

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

44° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MARZO 1999

Presidenza del presidente CARELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(55 - 67 - 237 - 274 - 798 - 982 - 1288 - 1443 - 65 - 238-B) *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Tersio; Mussolini, Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'i-

niziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5 e *passim*
BERNASCONI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . 6, 12, 16 e *passim*
BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità* 14, 18, 19 e *passim*
CAMPUS (*AN*) 3, 5, 6 e *passim*
DI ORIO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione* 13, 18, 19 e *passim*
MIGNONE (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 47, 58
MORO (*Lega Nord-Per la Padania indep.*) . . 3, 6, 11 e *passim*
PEDRIZZI (*AN*) 49, 56
TOMASSINI (*Forza Italia*) 12, 29, 72

I lavori hanno inizio alle ore 14,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini, Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti, sospeso nella seduta notturna di ieri. Ricordo che gli emendamenti sono già stati illustrati e su di essi il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il proprio parere.

Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, identico all'emendamento 4.20, presentato dalla senatrice Bernasconi, e all'emendamento 4.21, presentato dai senatori Manara e Tirelli.

Non è approvato.

L'emendamento 4.22, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, è pertanto precluso.

Metto ai voti l'emendamento 4.23, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.24, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.25, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.26, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.27, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.28, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.29, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.30.

MORO. Signor Presidente, noi siamo favorevoli alla soppressione del comma 5 soprattutto per quanto riguarda la parte in cui si prevede la presentazione di una dichiarazione autografa. Infatti, in certe situazioni è difficile ottenere una certificazione di questo genere, per cui la norma è un modo come un altro per impedire che la volontà possa essere manifestata nei termini previsti dalla legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.30, presentato dai senatori Manara e Tirelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.31.

CAMPUS. Vorrei far rilevare che il comma 5 ha sollevato obiezioni da tutte le parti; anzitutto da parte di chi vorrebbe ampliare la possibilità di effettuare prelievi, come l'associazione AIDO, che dubita che si possa controllare che le dichiarazioni sono autografe: è facile per un familiare negare la volontà del donatore, essendo sufficiente scrivere un atto al quale apporre la firma del congiunto, la cui autenticità sarà del tutto impossibile controllare. D'altro lato - è la mia posizione - è del tutto incon-

sistente la necessità di esporre i familiari a dover effettuare un falso: dovendo esprimere la volontà del defunto, dovrebbero necessariamente ricorrere a una firma falsa, dal momento che il defunto non può apporre alcuna firma autografa.

L'emendamento 4.31 intende semplificare la procedura e nello stesso tempo non ostacola la possibilità dei parenti di manifestare una volontà contraria al prelievo. Chiunque può fare una dichiarazione falsa e impedire che la volontà del defunto sia rispettata. Comunque credo che il comma 5 sia sbagliato. L'emendamento rende chiarezza e agevola effettivamente la possibilità del prelievo. Infatti, il testo attuale del comma 5 espone a un doppio rischio: nega il valore dei sentimenti di affetto della famiglia e consente a chiunque di falsare la volontà del defunto presentando una dichiarazione con firma falsa che non si avrà il tempo di riconoscere come tale. Vi invito a riflettere su questo punto perché credo che si stia arrecando un danno a tutta la legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.31, presentato dai senatori Campus e Pedrizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.32, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.33, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.34, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.35, presentato dai senatori Manara e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.36, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.37, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.38, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.39.

CAMPUS. Dichiaro il voto favorevole sulla soppressione del comma 6 per le ragioni che esporrò successivamente in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 4.40.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.39, presentato dai senatori Manara e Tirelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.40.

CAMPUS. Ritengo che questa mia proposta potrebbe passare anche solo come coordinamento del testo. Si tratta semplicemente di non esporre i medici ad un inutile rischio, quello di trovarsi nella condizione di rifiutare un prelievo perché la responsabilità per quanto riguarda errori compiuti in altra sede, cioè nella fase di accertamento della notificazione e del recepimento della risposta, ricadrebbe direttamente su di loro. Eventualmente si potrebbe spostare questo comma 6 in altra sede, rendendo in tal modo molto più chiara la responsabilità di chi interviene ai vari livelli per l'accertamento di tutti i passaggi previsti dalla legge. Con l'attuale formulazione la responsabilità ricade in definitiva sul medico prelevatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.40, presentato dai senatori Campus e Pedrizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.41, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.42, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.43.

CAMPUS. Dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 4.43.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.43, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

CAMPUS. Signor Presidente, ci asteniamo dall'esprimere un voto favorevole sull'articolo 4 in quanto riteniamo che, non avendo accettato le modifiche da noi proposte, la norma sia lesiva di alcuni fondamenti della nostra società e civiltà.

MORO. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega Nord, ribadisco il nostro voto contrario all'articolo 4.

BERNASCONI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per ribadire il mio voto contrario sull'articolo 4 per le ragioni che ho già espresso in varie sedi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.2.

CAMPUS. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 4.0.3 è precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

*(Disposizioni di attuazione delle norme
sulla dichiarazione di volontà)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina:

a) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto, secondo modalità tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;

b) le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata;

c) le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera a) è tenuto a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera a);

d) le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di volontà, anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità;

e) i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa;

f) le modalità di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori presso le aziende unità sanitarie locali, nonché di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;

g) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori dalle aziende unità sanitarie locali al Centro nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti e alle strutture per i prelievi;

h) le modalità attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende unità sanitarie locali i dati relativi ai residenti.

2. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione contestualmente alla istituzione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con modalità tali da non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli

articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari per la distribuzione della predetta tessera.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonchè degli stranieri che richiedono la cittadinanza.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

5.2 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.3 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «libera volontà» aggiungere la seguente: «favorevole».

5.4 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «libera volontà» aggiungere la seguente: «favorevole».

5.500 PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.5 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.6 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «è tenuto a dichiarare» con la seguente: «dichiara».

5.7 PEDRIZZI, LISI, FIORINO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la propria volontà» aggiungere la seguente: «favorevole»; conseguentemente, dopo le parole: «prevedendo che la dichiarazione», aggiungere le seguenti: «di volontà favorevole».

5.8 PEDRIZZI, LISI, FIORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.9 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5.10 BERNASCONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «alcuna volontà» con le seguenti: «volontà favorevole».

5.11 PEDRIZZI, LISI, FIORINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) i termini e le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata al cittadino; prevedendo che qualora non sia documentata tale notifica, il soggetto non può essere considerato donatore».

5.13 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

5.14 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

5.15 BERNASCONI, PARDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5.16 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5.17 BERNASCONI, PARDINI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «ai soggetti» fino a: «ai non donatori».

5.18 PEDRIZZI, LISI FLORINO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e ai non donatori».

5.19 PEDRIZZI, LISI FLORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5.20 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5.21 BERNASCONI, PARDINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori».

5.22 PEDRIZZI, LISI FLORINO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «ed ai non donatori».

5.23 PEDRIZZI, LISI FLORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

5.24 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

5.25 BERNASCONI, PARDINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La annotazione della manifestazione di volontà positiva apparirà mediante l'apposizione della dicitura: "Sì-Donatore" su tutti i documenti personali, come la carta d'identità, il passaporto, il libretto di lavoro, la tessera sanitaria e altri documenti simili».

5.26 PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Sopprimere il comma 2.

5.27 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

5.28 BERNASCONI, PARDINI

Sopprimere il comma 3.

5.29 MANARA, TIRELLI

Al comma 3, dopo le parole: «dichiarazione di volontà», aggiungere la seguente: «favorevole».

5.30 PEDRIZZI, LISO, FLORINO

Al comma 3, dopo le parole: «in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte», inserire le altre: «, di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a)».

5.31 CAMPUS, PEDRIZZI

Al comma 3, sopprimere le parole: «nonchè dagli stranieri che richiedono la cittadinanza».

5.32 MANARA, TIRELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli stranieri presenti a qualsiasi titolo nel territorio nazionale».

5.33 BERNASCONI, PARDINI

MORO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori Manara e Tirelli all'articolo 5, che do per illustrati.

CAMPUS. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti presentati dai senatori Pedrizzi, Lisi e Florino all'articolo 5, che do per illustrati.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.31, da me presentato insieme al senatore Pedrizzi, vorrei evidenziare che esso risponde all'esigenza di tutelare i soggetti più deboli. Mi spiego: non possiamo ritenere che uno straniero regolarmente presente in Italia debba conoscere tutte le leggi del nostro paese né quindi dobbiamo dare per scontato che abbia avuto il tempo durante la sua residenza in Italia di essere informato adeguatamente circa

gli effetti della mancata dichiarazione di volontà, per cui si ritroverebbe ad essere donatore senza esserne consapevole.

Quindi, il nostro emendamento è volto a consentire il prelievo nel caso di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonché di stranieri che richiedono la cittadinanza soltanto in presenza di una esplicita dichiarazione di volontà favorevole da parte di tali soggetti.

Con la nostra proposta emendativa – lo ribadisco – intendiamo difendere questi soggetti che hanno maggiori difficoltà a capire le normative e ad essere informati. Pertanto, in mancanza di una esplicita dichiarazione di volontà favorevole, il prelievo non è consentito. Infatti, ci possono essere varie ragioni per cui questi soggetti possono trovarsi in difficoltà rispetto agli altri cittadini; ad esempio, per paura di doversi presentare in questura o per altri motivi legati comunque alla loro condizione di straniero, per cui possono temere un rapporto con la nostra burocrazia. Senza questa specifica previsione, la normativa sa di sopruso, di abuso nei confronti dei soggetti più deboli in quanto sicuramente meno informati degli altri di ciò che la legge comporta.

Quindi, ripeto, a tutela di queste persone, si chiede di considerarli donatori solo se consapevolmente esprimono una loro volontà esplicita di donazione, altrimenti si rischia di commettere un vero e proprio abuso.

BERNASCONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati all'articolo 5.

TOMASSINI. Signor Presidente, intervengo per illustrare i seguenti ordini del giorno nn. 3 e 4:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;

premesso che l'articolo 5 del suddetto provvedimento riguardante le «disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà» prevede, alla lettera *d*), che il Ministero della sanità disciplini, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte, siano sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità,

impegna il Governo:

a fissare il sollecito periodico per la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi almeno una volta l'anno per i primi 5 anni

dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno una volta ogni 3 anni.

0/55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B/3/12 TOMASSINI, DE ANNA,
LA LOGGIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;

premessò:

che l'articolo 4 del suddetto provvedimento, riguardante la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione, non contempla ai fini del prelievo di organi e di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte il caso, forse più semplice, in cui la volontà favorevole al prelievo sia stata manifestata in forma testamentaria o in altra forma idonea ma non risulti inserita nel sistema informativo o sui documenti sanitari ovvero da questi risulti volontà contraria; lo stesso dicasi per il caso speculare di revoca di volontà (effettiva o presunta) favorevole al prelievo,

impegna il Governo:

a considerare in sede di attuazione *ex* articolo 5, comma 1, lettera e), anche i casi sopra citati.

0/55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B/4/12 PASTORE, TOMASSINI

Con il primo ordine del giorno si ritiene opportuno impegnare il Governo a fissare il sollecito periodico per la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi almeno una volta l'anno per i primi cinque anni, prevedendo successivamente una riduzione a una volta ogni tre anni, in modo da evidenziare con chiarezza il consenso o meno al trapianto.

Il secondo ordine del giorno si illustra da sé.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, ad eccezione dell'emendamento 5.33, presentato dalla senatrice Bernasconi, che invito a ritirare e a trasformare in uno specifico ordine del giorno. In effetti si tratta di una fattispecie che potrebbe essere inserita nel provvedimento attuativo dal Ministero della sanità.

Esprimo infine parere favorevole sugli ordini del giorno presentati, dando per illustrato l'ordine del giorno n. 2, del seguente tenore:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;

premessò:

che le norme relative alla dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti si riferiscono evidentemente a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro residenza nel territorio nazionale;

che pertanto le disposizioni di attuazione di tali norme devono riferirsi anche ai cittadini italiani residenti all'estero e non iscritti presso nessuna azienda unità sanitaria locale,

impegna il Governo:

a prevedere che, nell'ambito dei decreti applicativi della nuova legge, vengano assicurate ai cittadini italiani residenti all'estero sia un'adeguata informazione in ordine ai temi di cui all'articolo 2 della legge, sia la possibilità di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti con termini, forme e modalità analoghi a quelli garantiti ai cittadini residenti nel territorio nazionale.

0/55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B/2/12

IL RELATORE

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo si rimette alla Commissione sugli emendamenti ed accoglie tutti gli ordini del giorno presentati in riferimento all'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Manara e da altri senatori, identico all'emendamento 5.500, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal senatore Manara e da altri senatori, identico all'emendamento 5.10, presentato dalla senatrice Bernasconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.14, presentato dal senatore Manara e da altri senatori, identico all'emendamento 5.15, presentato dalla senatrice Bernasconi e dal senatore Pardini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.16, presentato dal senatore Manara e da altri senatori, identico all'emendamento 5.17, presentato dalla senatrice Bernasconi e dal senatore Pardini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.18, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.19, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.20, identico all'emendamento 5.21.

BERNASCONI. Signor Presidente, intervengo per raccomandare l'approvazione dell'emendamento 5.21, volto a sopprimere le disposizioni che prevedono la costituzione di numerose reti telematiche, di *data base*, interconnesse tra i diversi centri interessati all'attività di prelievo e trapianto, il che renderà concretamente impraticabile la sicura conoscenza della volontà espressa dai cittadini in ordine alla donazione. Occorre inoltre considerare che il provvedimento in discussione consente ai cittadini di modificare in ogni momento la volontà precedentemente espressa e di trasmettere le modifiche anche a strutture amministrative locali. Tale complessità di trasmissione dei dati, unitamente alla moltiplicazione delle trasmissioni, renderà – ripeto – impossibile identificare la vera registrazione di volontà. Ribadisco pertanto il mio invito ad approvare l'emendamento 5.21.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.20, presentato dal senatore Manara e da altri senatori, identico all'emendamento 5.21, presentato dalla senatrice Bernasconi e dal senatore Pardini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.22, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.23, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.24, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.25, presentato dalla senatrice Bernasconi e dal senatore Pardini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.26, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.27, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.28, presentato dalla senatrice Bernasconi e dal senatore Pardini, identico all'emendamento 5.29, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.30, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.31.

CAMPUS. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale. Con questo emendamento, intendiamo difendere coloro che nei confronti di questa legge sono più deboli, gli immigrati, dimostrando peraltro come le accuse di razzismo che ci vengono rivolte non abbiano alcun fondamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.31, presentato dai senatori Campus e Pedrizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.32, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatrice Bernasconi, accoglie l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 5.33 in un ordine del giorno?

BERNASCONI. Signor Presidente, data la manifesta volontà di non emendare il testo, lo accolgo. Certo, operando con questa filosofia, anche le proposte assolutamente ragionevoli vengono bocciate.

Se il tema degli stranieri presenti nel territorio italiano fosse stato lasciato intelligentemente più indeterminato da parte della Camera, non ci saremmo trovati in così grande difficoltà. In più casi, compreso quello di contenzioso, anche per coprire le responsabilità dei medici che rischiano la prigione o la sospensione dalla professione, si richiamerà la legge e non il regolamento. Tuttavia per come la stessa è formulata non vi sarà la possibilità per gli stranieri presenti in Italia per turismo di donare gli organi. Per intenderci, il gesto di Nicholas Green non sarà più praticabile. Deve essere chiaro che gli stranieri non potranno più donare organi in Italia, a meno che non siano rispondenti alle caratteristiche specificate nell'articolo in questione.

Comunque, do lettura del testo dell'ordine del giorno:

«Il Senato,

in considerazione dell'opportunità di consentire anche agli stranieri presenti a qualsiasi titolo sul territorio nazionale di essere donatori di organi e di tessuti,

impegna il Governo, in sede di emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 5, a prevedere anche per tali soggetti idonee modalità e termini adeguati per l'espressione della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti».

0/55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B/10/12

BERNASCONI

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno testè letto dalla senatrice Bernasconi.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 10.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

BERNASCONI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario.

CAMPUS. Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione da parte di Alleanza Nazionale.

MORO. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Trapianto terapeutico)

1. I prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla presente legge sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 6.

6.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

6.2

MANARA, TIRELLI

MORO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 6.1 e 6.2 e rinuncio ad illustrarli.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo si rimette alla Commisisione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

CAMPUS. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati:

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 7.

(Principi organizzativi)

1. L'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti è costituita dal Centro nazionale per i trapianti, dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti, dai centri regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie locali.

2. È istituito il sistema informativo dei trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale.

3. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e la struttura del sistema informativo dei trapianti, comprese le modalità del collegamento telematico tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse informatiche e telematiche disponibili per il Servizio sanitario nazionale ed in coerenza con le specifiche tecniche della rete unitaria della pubblica amministrazione.

4. Per l'istituzione del sistema informativo dei trapianti è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 1999.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 7.

Sopprimere il comma 1.

7.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

7.3 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

7.4 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

7.5 MANARA, TIRELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «1000 milioni» con le parole: «2000 milioni».

7.6 MANARA, TIRELLI

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri gli emendamenti in questione sono già stati illustrati, che i pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo sono stati espressi e che l'emendamento 7.1 è stato votato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dai senatori Manara e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dai senatori Manara e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dai senatori Manara e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dai senatori Manara e Tirelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.

CAMPUS. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore di questo emendamento. Il disegno di legge al nostro esame, che si basa su alcuni principi fondamentali quali l'informazione e l'informatizzazione del sistema, stanziava 10 milioni per regione per il primo punto e più o meno 50 milioni, sempre per regione, per il secondo (peraltro è un meccanismo attraverso il quale anche i donatori volontari dovranno passare). Se il Governo non vuole che questo disegno di legge si trasformi in un atto puramente enunciativo, ma che divenga un mezzo per poter incentivare i trapianti, credo debba fare di tutto per prevedere finanziamenti adeguati. Quelli previsti hanno carattere proclamatorio, pubblicitario e sono, ai fini pratici, assolutamente inconsistenti.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.6.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dai senatori Manara e Tirelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

CAMPUS. Signor Presidente, dichiaro l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale.

MORO. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

TOMASSINI. Signor Presidente, intendo illustrare il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;

premesso che l'articolo 7 del suddetto provvedimento, riguardante i «principi organizzativi per i trapianti di organi e tessuti», prevede al comma 2 che venga istituito il sistema informativo dei trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a procedere, prima dell'istituzione del sistema informativo dei trapianti previsto dal comma 2 dell'articolo 7, ad una inchiesta sull'attuale sistema informativo sanitario nazionale in modo da garantire l'efficienza dello stesso adottando le opportune misure per ovviare alle eventuali carenze organizzative e tecniche.

0/55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B/5/12 TOMASSINI, LA LOGGIA, DE ANNA

Stante il fatto che lo stesso relatore aveva esposto delle perplessità in merito all'attuale diffusione del sistema informatico e che c'è un tempo di adeguamento che corrisponde a quello dell'istituzione della tessera sanitaria, credo che un'inchiesta sull'attuale stato di fatto del sistema informatico sia, nell'ambito dell'attivazione del sistema del consenso, auspicabile.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 5, anche per smentire le voci che ci danno così arretrati sul piano informatico. Forse sarebbe il caso di fare il punto della situazione; comunque credo ci si possa rapidamente mettere in regola.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 5.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non sarà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Centro nazionale per i trapianti)

1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i trapianti, di seguito denominato «Centro nazionale».

2. Il Centro nazionale è composto:

a) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o interregionali per i trapianti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) dal direttore generale.

3. I componenti del Centro nazionale sono nominati con decreto del Ministro della sanità.

4. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici non dipendenti dall'Istituto in possesso di comprovata esperienza in materia di trapianti ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro nazionale si avvale del personale dell'Istituto superiore di sanità.

6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, la tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto, differenziate per tipologia di trapianto, risultanti dai dati trasmessi dai centri regionali o interregionali per i trapianti, ovvero dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie locali, secondo modalità tali da assicurare la disponibilità di tali dati 24 ore su 24;

b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneità dei dati stessi, con particolare riferimento alla tipologia ed all'urgenza del trapianto richiesto, e di consentire l'individuazione dei riceventi;

c) individua i criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze ed alle compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste di cui alla lettera *a)*;

d) definisce linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l'attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;

e) verifica l'applicazione dei criteri e dei parametri di cui alla lettera *c)* e delle linee guida di cui alla lettera *d)*;

f) procede all'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera *c)*;

g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli di qualità sui laboratori di immunologia coinvolti nelle attività di trapianto;

h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce la soglia minima annuale di attività per ogni struttura per i trapianti e i criteri per una equilibrata distribuzione territoriale delle medesime;

i) definisce i parametri per la verifica di qualità e di risultato delle strutture per i trapianti;

l) svolge le funzioni attribuite ai centri regionali e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;

m) promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio di organi.

7. Per l'istituzione del Centro nazionale è autorizzata la spesa complessiva di lire 740 milioni annue a decorrere dal 1999, di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente ordine del giorno:

Sopprimere l'articolo 8.

8.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

8.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

8.3 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

8.4 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

8.5 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

8.6 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

8.7 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

8.8 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 5.

8.9 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 6.

8.10 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

8.11 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «la tenuta» con le altre: «il registro».

8.12 BERNASCONI, PARDINI

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero dalle strutture» fino alla fine del periodo.

8.13 BERNASCONI, PARDINI

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

8.14 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «ed all'urgenza».

8.502 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

8.15 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «degli organi e dei tessuti» aggiungere la seguente: «sani».

8.16 PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Al comma 6, lettera c), sopprimere le parole da: «secondo parametri» fino alla fine del periodo.

8.504 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

8.17 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, lettera d), sostituire la parola: «uniformare» con la parola: «migliorare».

8.505 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

8.18 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

8.19 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

8.20 BERNASCONI

Al comma 6, lettera f), le parole: «procede all'assegnazione» sono sostituite dalle altre: «definisce linee guida per l'assegnazione».

8.21 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, lettera f) sostituire le parole: «procede all'assegnazione» con le parole: «detta linee guida per l'assegnazione».

8.508 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera g).

8.27 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera h).

8.28 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «in funzione delle donazioni accertate nel territorio di competenza dei centri inter-regionali».

8.29 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, lettera h), aggiungere in fine, le parole: «, in relazione al numero delle donazioni di competenza del Centro interregionale competente per territorio».

8.510 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera i).

8.30 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera l).

8.31 BERNASCONI, PARDINI

Al comma 6, sopprimere la lettera l).

8.32 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera m).

8.33 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 7.

8.38 MANARA, TIRELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;

premesso che l'articolo 8 del suddetto provvedimento, riguardante il «Centro nazionale per i trapianti», definisce al comma 6 le funzioni che il Centro nazionale dovrà svolgere,

impegna il Governo:

a presentare una relazione, almeno annuale, alle Camere che rendiconti le attività svolte dal Centro nazionale per i trapianti.

0/55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B/6/12 TOMASSINI, LA LOGGIA, DE ANNA

MORO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti presentati dai senatori Manara e Tirelli e li do per illustrati.

BERNASCONI. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

CAMPUS. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti presentati dal senatore Pedrizzi e li do per illustrati.

TOMASSINI. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 6 propone che il Governo presenti annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dal Centro nazionale per i trapianti in base alle funzioni attribuitegli dal comma 6 dell'articolo 8.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Sono contrario agli emendamenti presentati all'articolo 8 e sono favorevole con convinzione all'ordine del giorno n. 6 presentato dal senatore Tomassini.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono contraria agli emendamenti all'articolo 8, mentre accolgo l'ordine del giorno n. 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dalla senatrice Bernasconi e dal senatore Pardini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.13, presentato dalla senatrice Bernasconi e dal senatore Pardini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.502, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.16, presentato dal senatori Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.504, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.17, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.505, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.18, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.19, presentato dal senatore Manara e da altri senatori, identico all'emendamento 8.20, presentato dalla senatrice Bernasconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.21, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.508, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.27, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.28, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.29, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.510, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.30, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.31, presentato dalla senatrice Bernasconi e dal senatore Pardini, identico all'emendamento 8.32, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.33, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.38.

CAMPUS. Dichiaro il mio voto favorevole alla soppressione del comma 7.

Davanti alla vergognosa scarsità di mezzi finanziari messi a disposizione di tutto il progetto sui trapianti, leggiamo che vengono stanziati 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e 500 milioni per le spese di funzionamento del Centro nazionale per i trapianti. In altre parole, un terzo di quello che viene stanziato per il Centro nazionale dei trapianti è appannaggio del direttore generale. Dal momento che si prevede che ci si avvale del personale dell'Istituto superiore di sanità, a costo zero, chiedo al Governo se questi 240 milioni che vengono stanziati debbano essere spesi anche nel caso in cui anche il direttore generale sia dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità. Dal momento che il Ministero sembra non avere le idee chiare, esprimo un voto favorevole alla soppressione del comma 7, almeno si chiarisce che ci sono pochi soldi e che questi servono a far funzionare il Centro e non come appannaggio di

qualcuno che potrebbe trovarsi in una situazione gratificata da un doppio stipendio.

BERNASCONI. Dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 8.38.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.38, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

CAMPUS. Dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

(Consulta tecnica permanente per i trapianti)

1. È istituita la Consulta tecnica permanente per i trapianti, di seguito denominata «Consulta». La Consulta è composta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, o da un suo delegato, dal direttore generale del Centro nazionale, dai coordinatori dei centri regionali e interregionali per i trapianti, dai rappresentanti di ciascuna delle regioni che abbia istituito un centro interregionale, da tre clinici esperti in materia di trapianti di organi e di tessuti, di cui almeno uno rianimatore, e da tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni.

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della sanità per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza.

3. La Consulta predispone gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto di organi e svolge funzioni consultive a favore del Centro nazionale.

4. Per l'istituzione della Consulta è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annue a decorrere dal 1999.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

9.2 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «clinici» con l'altra: «medici».

9.3 CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni» con le seguenti: «due esperti delle associazioni che operano nel settore dei trapianti ed uno rappresentativo delle associazioni che rappresentano i non-donatori».

9.4 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni» con le seguenti: «rappresentativi rispettivamente delle associazioni dei donatori, dei non-donatori e dei malati».

9.5 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

9.6 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro della sanità», inserire le parole: «sentite le Commissioni parlamentari competenti».

9.503 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

9.7 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

9.8 MANARA, TIRELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La collaborazione degli esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni è resa a titolo gratuito».

9.9

MANARA, TIRELLI

MORO. Aggiungo la mia firma agli emendamenti presentati dai senatori Manara e Tirelli e li do per illustrati.

CAMPUS. L'emendamento 9.3 è molto banale e riguarda precisamente un errore. Infatti, se prendiamo qualunque vocabolario vediamo che la parola «clinico» individua esclusivamente i professori universitari. Sarebbe il caso di scrivere quello che si vuole intendere. Il termine «clinico» usato in questo caso è sbagliato. È un errore che, si potrebbe dire, esplicita freudianamente quale categoria voi ritenete superiore. Ma non voglio dirlo per non far torto al senatore Camerini.

Comunque il testo andrebbe corretto, altrimenti, a norma di legge, qualcuno potrebbe impugnare le nomine dei consulenti presso la consulta permanente se questi non fossero scelti fra i professori universitari.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Sono contrario agli emendamenti presentati e soprattutto all'emendamento 9.3. Non so dove il senatore Campus abbia trovato il significato della parola «clinico».

CAMPUS. L'ho trovata sul vocabolario «Zingarelli».

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Io intendo la lingua italiana del nostro paese come una evoluzione. Per me la parola «clinici» si riferisce a coloro che fanno la pratica clinica, cioè tutti i medici. Evidentemente lo Zingarelli è un po' arretrato.

In conclusione, ribadisco il mio parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, anzitutto vorrei far presente che condivido l'osservazione del relatore in merito all'evoluzione della lingua italiana.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 9, mi associo al parere contrario da lui espresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Campus e dalla senatrice Castellani Carla.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.

MORO. Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Lega Nord per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 9.4. Vorremmo infatti che nell'organo consultivo vi fosse anche un esperto designato dalle associazioni che rappresentano i non-donatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5.

MORO. Signor Presidente, anche sull'emendamento 9.5 il Gruppo Lega Nord si dichiara favorevole perché esso va nella stessa direzione del precedente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.503, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Art. 10.

(Centri regionali e interregionali)

1. Le regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscono un centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale per i trapianti, di seguito denominati, rispettivamente, «centro regionale» e «centro interregionale».

2. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, in corrispondenza del quale le regioni provvedono all'istituzione di centri interregionali.

3. La costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali sono disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate.

4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura pubblica e si avvale di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti per l'espletamento delle attività di tipizzazione tissutale.

5. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano promosso la costituzione dei centri regionali o interregionali il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni inadempienti a provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri sostitutivi.

6. Il centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;

b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui all'articolo 12;

c) assicura il controllo sull'esecuzione dei *test* immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneità del donatore;

d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a);

e) assicura il controllo sull'esecuzione dei *test* di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;

f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle *équipes* sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;

g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.

7. Le regioni esercitano il controllo sulle attività dei centri regionali e interregionali sulla base di apposite linee guida emanate dal Ministro della sanità.

8. Per l'istituzione e il funzionamento dei centri regionali e interregionali è autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni annue a decorrere dal 1999.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 10.

10.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

10.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

10.3 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

10.4 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

10.5 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 5.

10.6 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 6.

10.7 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

10.8 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

10.9 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

10.10 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

10.11 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

10.12 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

10.13 MANARA, TIRELLI

Al comma 6, sopprimere la lettera g).

10.14 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 7.

10.15 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 8.

10.16 MANARA, TIRELLI

MORO. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma agli emendamenti presentati dai senatori Manara e Tirelli, che do per illustrati.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 10.16.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.8, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.9, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.10, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.11, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.12, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.13, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.14, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.15, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.16, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Art. 11.

(Coordinatori dei centri regionali e interregionali)

1. Le attività dei centri regionali e dei centri interregionali sono coordinate da un coordinatore nominato dalla regione, o d'intesa tra le regioni interessate, per la durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti.

2. Nello svolgimento dei propri compiti, il coordinatore regionale o interregionale è coadiuvato da un comitato regionale o interregionale composto dai responsabili, o loro delegati, delle strutture per i prelievi e per i trapianti presenti nell'area di competenza e da un funzionario amministrativo delle rispettive regioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11.

11.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

11.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

11.3 MANARA, TIRELLI

MORO. Signor Presidente, intervento per aggiungere la mia firma agli emendamenti presentati dai senatori Manara e Tirelli all'articolo 11, che do per illustrati.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(Coordinatori locali)

1. Le funzioni di coordinamento delle strutture per i prelievi sono svolte da un medico dell'azienda sanitaria competente per territorio che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti designato dal direttore generale dell'azienda per un periodo di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

2. I coordinatori locali provvedono, secondo le modalità stabilite dalle regioni:

a) ad assicurare l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, al centro regionale o interregionale competente ed al Centro nazionale, al fine dell'assegnazione degli organi;

b) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;

c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori;

d) ad organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza.

3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2 i coordinatori locali possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario ed amministrativo.

4. Per l'attuazione dell'articolo 11 e del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annue a decorrere dal 1999.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

12.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

12.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

12.3 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

12.4 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e dal Centro nazionale, al fine della donazione dell'assegnazione degli organi».

12.5 BERNASCONI, PARDINI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

12.6 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti le parole: «e vigilare sulla corretta esecuzione delle norme riguardanti l'atto del prelievo, con particolare attenzione alla manifestazione di volontà».

12.7 BERNASCONI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

12.8 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

12.9 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«d-bis) ad accertare la sussistenza delle condizioni che consentono il prelievo di organi o tessuti di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettere a) e b)».

12.10 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sopprimere il comma 3.

12.11 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

12.12 MANARA, TIRELLI

MORO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti presentati dai senatori Manara e Tirelli all'articolo 12, che do per illustrati.

BERNASCONI. Signor Presidente, anche noi diamo per illustrati i nostri emendamenti all'articolo 12.

CAMPUS. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 12.10. Ritengo che, tra le tante funzioni assegnate al coordinatore locale, la Camera dei deputati abbia dimenticato di attribuirgli la funzione più importante, quella di accertare la sussistenza delle condizioni che consentono il prelievo di organi o tessuti relative alle modalità di accertamento della volontà della donazione. Tale attribuzione renderebbe tutto molto più semplice. È stato previsto un coordinatore locale: non capisco perché chi ha modificato questo articolo non ha pensato ad attribuire a questa figura tale funzione, che il testo in discussione conferisce del tutto impropriamente ai medici che effettuano il prelievo, molti dei quali saranno costretti a dichiararsi obiettori di coscienza solo per sottrarsi a responsabilità, anche di ordine penale, che non è giusto attribuire loro.

Ritengo che la modifica proposta sia fondamentale; anche se so già che verrà respinta, desidero che restino agli atti queste mie dichiarazioni perché risulti che qualcuno ha detto che il provvedimento anche in questo punto è del tutto sbagliato. Non avendo saputo riconoscere i livelli di responsabilità, è stato scaricato tutto sui medici.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 12.10, testé illustrato dal senatore Campus, che a mio avviso pone una questione meritevole di attenta riflessione, questione che anch'io ho rilevato. In effetti vi può essere qualche rischio nella norma in questione.

Invito pertanto i presentatori a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che potrà essere tenuto nella debita considerazione in sede di attuazione della normativa in discussione. Ritengo che questa sia una problematica da sviluppare, ed è anche nelle mie intenzioni fugare possibili dubbi al riguardo. Non vorrei che il medico venisse caricato di responsabilità che non gli competono, per cui ritengo che questo punto dovrebbe essere evidenziato con un apposito ordine del giorno.

Molte delle osservazioni critiche avanzate nel corso del dibattito troveranno senz'altro riscontro nella fase attuativa, con particolare riferimento ai decreti che dovranno essere emanati dal Ministro della sanità.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore sugli emendamenti, nonché sulla presentazione di un eventuale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Campus, accoglie l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 12.10 in un ordine del giorno?

CAMPUS. No, signor Presidente, non posso accogliere tale invito perché ritengo che un ordine del giorno non serva a nulla in questo caso: un suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque modificare il testo dell'articolo 12, che invece ritengo occorra emendare se vogliamo che la responsabilità dell'accertamento venga attribuita al coordinatore locale.

Peraltro, vorrei ricordare quanto stabilisce il secondo periodo del primo comma dell'articolo 14: «I sanitari che procedono al prelievo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi nonché alle modalità di svolgimento del prelievo». Ritengo infatti che sia del tutto corretto che il medico che effettua il prelievo, come già adesso è per legge, rediga un verbale circa le modalità di svolgimento, sul piano tecnico, del prelievo.

A mio avviso, non è giusto invece esporre il sanitario al rischio di subire una pena di due anni di reclusione, con sospensione dalla professione, avendo creato la figura del coordinatore locale, che, viceversa, non viene gravato da questa responsabilità. Occorre tutelare maggiormente i medici che operano in questo settore e a tal fine non ritengo che un ordine del giorno sia lo strumento adeguato.

Auspico quindi che il Governo sia sensibile all'esigenza che ho prospettato con il mio emendamento e mi auguro che si adoperi per individuare una soluzione accettabile per risolvere il problema.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a tutti i colleghi che sono intervenuti e che hanno posto questioni apprezzabili dico con molta serenità che tutto ciò che è stato detto in questa sede non si disperderà e che sarà importante per la parte attuativa della legge.

Senatore Campus, su alcuni punti che riguardano la delega ad emanare i provvedimenti attuativi conferita al Ministero della sanità mi sembra importante accogliere le sue indicazioni in un ordine del giorno, che ha comunque il significato che si intende considerare con attenzione il problema.

CAMPUS. Signor Presidente, ribadisco che non accolgo l'invito a trasformare l'emendamento 12.10 in un ordine del giorno, perché sappiamo quanto valga questo atto. In questo caso poi potrebbe anche servire a scaricare le coscienze. Sono comunque sicuro che l'aver sollevato questo problema porterà chi per scelte obbligate è costretto a bocciare questo emendamento che ritiene giusto e il Governo, che ha riconosciuto questa esigenza, ad intervenire. La mia decisione non ha fini distruttivi; al contrario, veder bocciato l'emendamento senza aver offerto alcuna ciambella di salvataggio, più o meno inutile, obbligherà moralmente tutti noi, soprattutto il Governo nel momento in cui varerà i decreti attuativi, a dover rivedere la questione. Non voglio, dunque, scaricare il problema, ma lasciarlo cogente.

MIGNONE. Signor Presidente, il mio Gruppo è consapevole dell'importanza del ruolo ricoperto dai medici e dal complesso degli operatori sanitari. Ritengo allora opportuno presentare il seguente ordine del giorno, che accoglie le istanze richiamate dal senatore Campus:

«Il Senato,

rilevata la necessità di evitare l'impropria attribuzione ai medici che effettuano il prelievo di organi e tessuti di responsabilità, anche di carattere penale, attinenti all'accertamento delle condizioni di procedibilità del prelievo relative alla manifestazione di volontà,

impegna il Governo

a precisare, in sede di emanazione del decreto di attuazione, che il verbale relativo alle modalità di accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono il prelievo di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *a*) e *b*) della presente legge sia redatto sulla base delle informazioni fornite sotto la sua responsabilità dal coordinatore locale per i trapianti».

0/55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B/20/12

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno in questione.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 20.

PRESIDENTE. Ricordo che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.1 e 12.12.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dalla senatrice Bernasconi e dal senatore Pardini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dalla senatrice Bernasconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.10.

CAMPUS. Signor Presidente, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

PEDRIZZI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.12.

CAMPUS. Signor Presidente, votiamo a favore dell'emendamento in questione perchè riteniamo offensivo uno stanziamento di 50 milioni per l'intero territorio nazionale per qualsiasi fine che non sia comprare dei pacchetti di caramelle per i malati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.12, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

CAMPUS. Signor Presidente, dichiaro l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale.

PEDRIZZI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

(Strutture per i prelievi)

1. Il prelievo di organi è effettuato presso le strutture sanitarie accreditate dotate di reparti di rianimazione. L'attività di prelievo di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, può essere svolta anche nelle strutture sanitarie accreditate non dotate di reparti di rianimazione.

2. Le regioni, nell'esercizio dei propri poteri di programmazione sanitaria e nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, provvedono, ove necessario, all'attivazione o al potenziamento dei dipartimenti di urgenza e di emergenza sul territorio ed al potenziamento dei centri di rianimazione e di neuroranimazione, con particolare riguardo a quelli presso strutture pubbliche accreditate ove, accanto alla rianimazione, sia presente anche un reparto neurochirurgico.

3. I prelievi possono altresì essere eseguiti, su richiesta, presso strutture diverse da quelle di appartenenza del sanitario chiamato ad effettuarli, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla incompatibilità dell'esercizio dell'attività libero-professionale, a condizione che tali strutture siano idonee ad effettuare l'accertamento della morte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

13.2

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582», con le altre: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre

1993, n. 578, e dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, 22 agosto 1994, n. 582».

13.3

BERNASCONI, PARDINI

Sopprimere il comma 2.

13.4

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

13.5

MANARA, TIRELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla incompatibilità dell'esercizio dell'attività libero-professionale,».

13.6

CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

MORO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori Manara e Tirelli e li do per illustrati.

BERNASCONI. Signor Presidente, con l'emendamento 13.3 intendo porre rimedio ad una svista della Camera dei deputati. Infatti, richiamandosi giustamente al prelievo di tessuti, possibile anche in strutture non dotate di reparti di rianimazione, si è fatto riferimento complessivamente alla legge sull'accertamento di morte. Nella norma approvata dalla Camera, anche nelle strutture non dotate di reparti di rianimazione è consentito il prelievo di tessuti sia in caso di accertamento di morte cardiaca sia di accertamento di morte cerebrale. Credo che nel caso delle strutture anzidette sia necessario specificare che il prelievo è possibile solo da soggetti per i quali sia stata accertata la morte cardiaca. Probabilmente anche in questa occasione si risponderà che provvederanno i decreti attuativi a risolvere la questione. Speriamo, altrimenti verrà fuori un pasticcio.

CAMPUS. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 13.6, desidero sottolineare una questione. Il Governo, nel suo paranoico inseguimento delle ormai famose incompatibilità nell'esercizio della professione medica, ha stabilito che un medico che sceglierà nella sua ASL di svolgere l'attività *extra moenia* non potrà effettuare prelievi presso altre Aziende del territorio, in quanto dovrà essere punito per la scelta compiuta. Ricordo che il tema era già stato sollevato in occasione della discussione della legge sull'incompatibilità e faccio notare che quanto avete con la stessa stabilito – ossia che chi sceglie l'*extra moenia* non può offrire prestazioni gratuite in altre aziende – lo state riportando nel disegno di legge al nostro esame.

Sappiamo che i medici partono da una ASL per recarsi nelle varie zone regionali o extraregionali; dovremo allora pregare tutti quelli che sanno far bene i prelievi di svolgere solo attività *intra moenia*, così da evitare il rischio di sottrarre rilevanti capacità professionali alla attività di prelievo. Credo che aver voluto inserire nuovamente il tema dell'incompatibilità in questo disegno di legge in cui si parla di donazioni, di organi, di prelievi e di interessi sociali ed etici, costituisca una forzatura che la dice lunga su quanto in questo momento il Ministro della sanità abbia le idee chiare.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Campus, devo dire che non mi aspettavo di dover avviare in questa sede un dibattito sull'incompatibilità, tema che ha attraversato gli ultimi tre anni di questa legislatura. Secondo me, comunque, la norma è corretta.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dalla senatrice Bernasconi e dal senatore Pardini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.5.

CAMPUS. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.6

CAMPUS. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

(Prelievi)

1. Il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, nei casi in cui si possa procedere al prelievo di organi, è tenuto alla redazione di un verbale relativo all'accertamento della morte. I sanitari che procedono al prelievo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi nonchè alle modalità di svolgimento del prelievo.

2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo, alla regione nella quale ha avuto luogo il prelievo ed agli osservatori epidemiologici regionali, a fini statistici ed epidemiologici.

3. Gli originali dei verbali di cui al comma 1, con la relativa documentazione clinica, sono custoditi nella struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.

4. Il prelievo è effettuato in modo tale da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere è ricomposto con la massima cura.

5. Il Ministro della sanità, sentita la Consulta di cui all'articolo 9, definisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la certificazione dell'idoneità dell'organo prelevato al trapianto.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

14.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

14.2 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «relativo all'accertamento di morte» con le seguenti: «sul tipo di accertamento di morte, ovvero se a norma dell'articolo 1 oppure degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, con dettagliata documentazione relativa ai test clinici e strumentali, firmati per ogni controllo dal collegio medico».

14.3 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Il coordinatore locale per i prelievi è tenuto alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono il prelievo di cui al precedente articolo 4, comma 4, lettere a) e b). I sanitari che procedono al prelievo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità di svolgimento del prelievo stesso».

14.4 CAMPUS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «volontà espressa in vita dal soggetto» aggiungere le parole: «ovvero delle dichiarazioni scritte dal coniuge o dei congiunti attestanti tale volontà».

14.5 PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «espressa in vita dal soggetto» con le parole: «del soggetto».

14.6 PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Sopprimere il comma 2.

14.7 MANARA, TIRELLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «e dagli osservatori epidemiologici regionali».

14.8 BERNASCONI, PARDINI

Sopprimere il comma 3.

14.9 MANARA, TIRELLI

Al comma 3, dopo le parole: «documentazione clinica» aggiungere le seguenti: «e le dichiarazioni asseverate del coniuge dei congiunti sostitutive della inespressa volontà del de cuius».

14.10 PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; una copia della documentazione clinica è altresì fornita tempestivamente alla famiglia del donatore che ne faccia richiesta scritta».

14.11 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

14.12 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 5.

14.13 MANARA, TIRELLI

MORO. Signor Presidente, faccio miei e do per illustrati gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.9, 14.11, 14.12 e 14.13.

CAMPUS. Il contenuto dell'emendamento 14.4 è consequenziale rispetto a quello dell'emendamento 12.10. Anche in questo caso, non intendo trasformare l'emendamento di cui sono primo firmatario in un ordine del giorno, perchè - ripeto - spero che la mia azione sia il più possibile vincolante nei confronti del Governo.

Vorrei far presente al senatore Mignone, il quale ha presentato un ordine del giorno che recepisce le istanze da me avanzate, che quell'ordine del giorno dovrebbe richiamare anche il contenuto dell'emendamento 14.4, perchè gli argomenti affrontati sono strettamente collegati. Infatti, questo emendamento mira ad attribuire al coordinatore locale la redazione del verbale relativo alle modalità di accertamento della dichiarazione di volontà, ed ai sanitari che procedono al prelievo la redazione del verbale relativo alle modalità di svolgimento del prelievo stesso.

PEDRIZZI. Signor Presidente, desidero illustrare gli emendamenti 14.5, 14.6 e 14.10, pur sapendo che la mia è una *vox clamantis in deserto*. L'esito delle mie argomentazioni è scontato, perchè la maggioranza ha deciso di blindare il provvedimento, rifiutando di accettare anche riflessioni sensate e molte volte condivisibili.

Colgo l'occasione per lamentare la mancata convocazione per l'audizione davanti all'Ufficio di Presidenza della Commissione di alcune associazioni che avevano chiesto di essere interpellate, tra cui l'associazione «Trapiantati delle Marche», che è contraria al consenso presunto. Avevo comunicato le sigle di queste associazioni al collega Campus e alla senatrice Castellani, che presumo le abbiano riferite all'Ufficio di Presidenza. Tra l'altro, tali associazioni hanno inviato alcuni telegrammi – anche questa mattina – al presidente Mancino e a tutti i Capigruppo, lamentando di non essere state consultate.

D'altra parte, tale episodio può essere spiegato facilmente se si pensa alla notevole accelerazione che si è voluta dare ai lavori della Commissione.

Nonostante ciò, la mia coscienza mi spinge ad illustrare questi emendamenti, perchè con essi si propone di dare un maggiore riconoscimento al ruolo dei familiari nel riferire le volontà e le opinioni espresse da colui che dovrà essere sottoposto all'espianto dopo la morte cerebrale. Il collega Campus si è soffermato in maniera molto dettagliata sul ruolo della famiglia. Ribadisco che la nostra sarà una delle poche legislazioni nel mondo a prevedere l'estromissione della famiglia da una decisione così importante, riguardante il corpo di un congiunto, che ora verrà assunta da un medico, ancorchè scienziato o specialista, quindi dallo Stato, magari disattendendo la volontà dei familiari, i quali conoscono bene quali erano le opinioni del loro congiunto.

Tra l'altro, sorge anche un problema nei riguardi delle persone di religione diversa da quella cristiana, per le quali il corpo è un tutto intangibile. Estromettendo la famiglia, infatti, rischieremo di assumere decisioni in contrasto con gli orientamenti dei cittadini di religioni diverse, quindi non rispetteremo le minoranze.

Ma un Governo di sinistra, sostenuto da una maggioranza di sinistra, non può non disattendere la volontà dei cittadini, come sta facendo, chiedendo deleghe a non finire (ormai ne abbiamo perso il conto) o affidando ad un Ministro – come in questo caso – la determinazione del procedimento per effettuare i trapianti anche dal punto di vista organizzativo.

Per questi motivi, mi rivolgo ancora una volta ai colleghi, chiedendo loro di ascoltare la propria coscienza. Presumo che tutti abbiano una famiglia, quindi per tutti noi la volontà di far tacere la voce dei familiari del defunto dovrebbe rappresentare veramente una violazione non solo della cultura e della tradizione del nostro paese, ma anche della civiltà giuridica del nostro popolo.

Comunque, ora che ci avviamo alla conclusione dei lavori in Commissione, devo dare atto al relatore del suo garbo e del suo equilibrio nel contestare certe tesi. Ma proprio perchè vi sono opinioni contrapposte,

proprio perchè gli orientamenti scientifici e medici sono diversificati, avremmo dovuto dare la possibilità a colui che vuole donare i propri organi di compiere questo atto in maniera deliberata, consapevole, nella pienezza delle proprie capacità. A mio giudizio, sarebbe stato preferibile seguire l'esempio di altre legislazioni, come quella americana e quella tedesca, nelle quali si prevede una «carta dei donatori», che ogni cittadino porta sempre con sè e, al momento opportuno, può essere utilizzata dalle autorità.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, vorrei precisare che tutte le associazioni segnalate sono state convocate per essere audite davanti all'Ufficio di Presidenza di questa Commissione, anche se poi questa audizione non è stata effettuata. Purtroppo, in merito non ho ricevuto indicazioni nè dal senatore Campus nè dalla senatrice Castellani.

CAMPUS. Vorrei precisare che quelle indicazioni mi sono pervenute solo in un momento successivo.

PRESIDENTE. Stante il concomitante inizio dei lavori dell'Aula, sospendo la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 15,25, sono ripresi alle ore 16,30).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Ricordo che prima della sospensione era terminata l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14, ad eccezione dell'emendamento 14.8.

BERNASCONI. Signor Presidente, lo do per illustrato.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo si conforma al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

MORO. Chiedo la verifica del numero legale.

(Il Presidente procede alla verifica del numero legale).

PRESIDENTE. Poichè la Commissione non è in numero legale, sospendo la seduta per un'ora.

(I lavori, sospesi alle ore 16,35, sono ripresi alle ore 17,35).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

MORO. Intervengo per ribadire il voto favorevole della Lega Nord sull'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.4.

MIGNONE. Intervengo per una breve dichiarazione di voto. Desidero specificare che nel mio ordine del giorno non ho potuto accogliere l'ultimo periodo dell'emendamento 14.4, perchè esso non fa altro che riportarci ad una prassi consolidata, in base alla quale i chirurghi sono tenuti a fare prescrizioni nelle cartelle cliniche. Quindi, sostanzialmente, esprimo il mio voto contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.7, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.8, presentato dalla senatrice Bernasconi e dal senatore Pardini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.9, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.10, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.11, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.12.

MORO. Il Gruppo della Lega Nord chiede la soppressione del comma 4 dell'articolo 14 perchè una norma del genere, a nostro avviso, dovrebbe far inorridire chi esercita la professione medica. Affermare infatti che il prelievo è effettuato in modo tale da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie e che dopo il prelievo il cadavere è ricomposto con la massima cura, credo che sia del tutto superfluo ed addirittura offensivo per la deontologia del medico; è un po' come raccomandare al prete di non bestemmiare durante la celebrazione della messa.

Pertanto, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 14.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.12, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.13, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 15, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

(Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati)

1. Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneità e la sicurezza.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l'importazione, secondo le modalità definite dalle regioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

15.1

MANARA, TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nell'ambito dell'organizzazione del prelievo e del trapianto dei tessuti da donatore cadavere sono istituiti:

- a) il registro regionale o interregionale;
- b) le banche dei tessuti;
- c) i Centri di prelievo e di trapianto.

2. Il registro è tenuto presso il Centro regione o interregionale di riferimento ed è finalizzato a:

- a) coordinare le banche dei tessuti;
- b) gestire le liste di attesa;
- c) verificare che l'allocazione dei tessuti ai pazienti avvenga secondo criteri concordati;
- d) raccogliere i dati relativi al ricevente, al donatore e al trapianto, ivi compresi quelli concernenti il monitoraggio del paziente a lungo termine.

3. Le banche dei tessuti sono istituite dalle regioni, sentito il Centro regionale e interregionale di riferimento, e hanno i seguenti compiti:

- a) reperire, conservare e distribuire i tessuti certificando la loro idoneità e sicurezza;
- b) organizzare il trasporto di tessuti e di *équipe* di prelievo;
- c) collaborare con il registro dell'area di riferimento al fine di registrare ogni movimento di tessuti in entrata e in uscita, inclusa l'importazione dall'estero.

4. I Centri di prelievo e trapianto devono:

a) operare in collegamento con le banche dei tessuti competenti per territorio;

b) trasmettere alle banche dei tessuti e al registro regionale o inter-regionale tutti i dati concernenti i donatori, i tessuti prelevati, i pazienti e l'andamento dei pazienti trapiantati».

15.500

BERNASCONI, PARDINI

Sopprimere il comma 1.

15.2

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

15.3

MANARA, TIRELLI

MORO. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3 e li do per illustrati.

BERNASCONI. Do per illustrato l'emendamento 15.500.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Concorro con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 15.500.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 16, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

(Strutture per i trapianti)

1. Le regioni individuano, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Centro nazionale, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture di cui al presente articolo, in base ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1992, nonchè gli *standard* minimi di attività per le finalità indicate dal comma 2.

2. Le regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto di organi e di tessuti svolte dalle strutture di cui al presente articolo revocando l'idoneità a quelle che abbiano svolto nell'arco di un biennio meno del 50 per cento dell'attività minima prevista dagli *standard* di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione degli articoli 13 e 15, nonchè del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2.450 milioni annue a decorrere dal 1999.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

16.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

16.2 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè gli standard minimi» fino alla fine del comma.

16.3 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

16.4 MANARA, TIRELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano prevedono ogni anno, utilizzando enti certificatori qualificati, la verifica dell'attività di trapianto di organi e tessuti svolta dalle strutture, revocando l'idoneità a quelle che non rispettano gli standard prefissati di qualità delle procedure e dei risultati».

16.5

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

16.6

MANARA, TIRELLI

MORO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e li do per illustrati.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.5, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.6, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 17, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

(Determinazione delle tariffe)

1. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina periodicamente la tariffa per le prestazioni di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti, prevedendo criteri per la ripartizione della stessa tra le strutture di cui agli articoli 13 e 16, secondo modalità tali da consentire il rimborso delle spese sostenute dal centro regionale o interregionale, nonchè il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro nel solo ambito del territorio nazionale sostenute dalla struttura nella quale è effettuato il prelievo.

2. Per il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro, nei limiti indicati dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue a decorrere dal 1999.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

17.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

17.2

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè il rimborso delle spese aggiuntive» fino alla fine del comma.

17.3

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

17.4

MANARA, TIRELLI

MORO. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti presentati dai colleghi Manara e Tirelli e li do per illustrati.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Concorro con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 18, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(Obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto)

1. I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

2. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attività di prelievo e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

18.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

18.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

18.3 MANARA, TIRELLI

MORO. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti e li do per illustrati.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

MORO. Signor Presidente, chiedo che venga verificata la regolarità delle sostituzioni.

(Si procede alla verifica della regolarità delle sostituzioni).

PRESIDENTE. Senatore Moro, le sostituzioni sono regolari.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 19, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

CAPO IV

ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI ORGANI E DI TESSUTI
E TRAPIANTI ALL'ESTERO

Art. 19.

(Esportazione e importazione di organi e di tessuti)

1. L'esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, nonchè l'importazione a titolo gratuito di organi e di tessuti possono essere effettuate esclusivamente tramite le strutture di cui agli articoli 13 e 16, previa autorizzazione del rispettivo centro regionale o interregionale ovvero del Centro nazionale nei casi previsti dall'articolo 8, comma 6, lettera l), secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a principi che garantiscano la certificazione della qualità e della sicurezza dell'organo o del tessuto e la conoscenza delle generalità del donatore da parte della competente autorità sanitaria.

2. È vietata l'esportazione di organi e tessuti verso gli Stati che ne fanno libero commercio.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta per le esportazioni e le importazioni effettuate in esecuzione di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, nonchè delle intese concluse ai sensi dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, reso esecutivo con legge 8 marzo 1995, n. 76.

4. È vietata l'importazione di tessuti e di organi a scopo di trapianto da Stati la cui legislazione prevede la possibilità di prelievo e relativa vendita di organi provenienti da cadaveri di cittadini condannati a morte.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

19.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

19.2

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «effettuate esclusivamente» aggiungere le parole: «da Stati esteri che assicurino tutte le norme di garanzia medica previste dalla presente legge e».

19.3 PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Sopprimere il comma 2.

19.4 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

19.5 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

19.6 MANARA, TIRELLI

MORO. Signor Presidente, faccio miei tutti gli emendamenti presentati e li do per illustrati.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Concorro con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.6, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 20, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

(Trapianti all'estero)

1. Le spese di iscrizione in organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all'estero sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al trapianto di organi e solo se la persona è stata iscritta nella lista di attesa di cui all'articolo 8, comma 6, lettera *a*), per un periodo di tempo superiore allo *standard* definito con decreto del Ministro della sanità per ciascuna tipologia di trapianto e secondo le modalità definite con il medesimo decreto.

2. Le spese di trapianto all'estero sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente secondo criteri stabiliti dal Centro nazionale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

20.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

20.2

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per un periodo di tempo superiore» fino alla fine del comma.

20.3

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

20.4

MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Centro nazionale» con le parole: «Centro interregionale competente per territorio».

20.5

MANARA, TIRELLI

MORO. Aggiungo la mia firma agli emendamenti e li do per illustrati.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.4, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.5, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

CAPO V

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 21.

(Formazione)

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto istituisce borse di studio per la formazione del personale di cui al comma 2, anche presso istituzioni straniere, e per l'incentivazione della ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti di organi e di tessuti.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate al personale delle strutture che svolgono le attività di cui alla presente legge nonché alla qualificazione del personale anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori e alle persone sottoposte a trapianto.

3. Il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio sono annualmente stabiliti con il decreto di cui al comma 1 nel limite di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 1999.

4. Le regioni promuovono l'aggiornamento permanente degli operatori sanitari ed amministrativi coinvolti nelle attività connesse all'effettuazione dei trapianti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e un ordine del giorno:

Sopprimere l'articolo.

21.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

21.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

21.3 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

21.4 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

21.5

MANARA, TIRELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»;

premesso che l'articolo 21 del suddetto provvedimento prevede che il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituisca, con proprio decreto borse di studio per la formazione del personale e per l'incentivazione della ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti di organi e di tessuti,

impegna il Governo:

ad emanare il decreto previsto dall'articolo 21 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0/55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B/8/12 TOMASSINI, LA LOGGIA, DE ANNA

MORO. Faccio miei e do per illustrati gli emendamenti all'articolo 21.

TOMASSINI. L'ordine del giorno n. 8 impegna il Governo ad emanare il decreto istitutivo delle borse di studio per la formazione del personale e per l'incentivazione della ricerca entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti e parere favorevole all'ordine del giorno.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti e accolgo l'ordine del giorno n. 8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.4, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.5, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame del seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21:

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21...

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di accertamento di morte, all'interruzione delle misure rianimatorie di prelievo e di trapianto disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezioni di coscienza, previa dichiarazione scritta resa al medico responsabile della struttura di appartenenza.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge».

21.0.100

TIRELLI, MANARA

MORO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 21.0.100 e lo do per illustrato.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.100, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

CAPO VI

SANZIONI

Art. 22.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni degli articoli 13, 15 e 16 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 è applicata dalle regioni con le forme e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Sopprimere il comma 1.

22.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

22.3 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

22.4 MANARA, TIRELLI

Al comma 3, le parole: «da lire 20 milioni a lire 300 milioni» sono sostituite dalle parole: «da lire 100 milioni a un miliardo».

22.5 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 4.

22.6 MANARA, TIRELLI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

22.7 MANARA, TIRELLI

MORO. Sottoscrivo tutti gli emendamenti all'articolo 22 e li do per illustrati.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.7, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati:

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di cui all'articolo 28, comma 2, è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale possono presentare opposizione scritta entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

3. La presentazione della opposizione scritta di cui al comma 2 non è consentita qualora dai documenti personali o dalle dichiarazioni depositate presso la azienda unità sanitaria locale di appartenenza, secondo le previsioni del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, risulti che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo di organi e di tessuti, salvo il caso in cui gli stessi soggetti di cui al comma 2 presentino una successiva dichiarazione di volontà, della quale siano in possesso, contraria al prelievo.

4. Il Ministro della sanità, nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di cui all'articolo 28, comma 2, promuove una campagna straordinaria di informazione sui trapianti, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 1.

5. Fino alla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, e comunque non oltre i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i centri istituiti ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, ovvero i centri regionali o interregionali di cui all'articolo 10 della presente legge, predispongono le liste delle persone in attesa di trapianto secondo criteri uniformi definiti con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito l'Istituto superiore di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sono tenuti alla trasmissione reciproca delle informazioni relative alle caratteristiche degli organi e dei tessuti prelevati al fine di garantirne l'assegnazione in base all'urgenza ed alle compatibilità tissutali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

23.1

MANARA, TIRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – Fino alla data di cui all'articolo 28, comma 2, si applica la normativa vigente».

23.2

MANARA, TIRELLI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

23.3

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

23.4

MANARA, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «salvo che» con la seguente: «se». E conseguentemente sostituire la parola: «negato» con la parola: «espresso».

23.5

PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Sopprimere il comma 2.

23.6

MANARA, TIRELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 al coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale, deve essere richiesto esplicito consenso al prelievo entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento della morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582».

Consequentemente al comma 3, sostituire le parole: «la presentazione dell'opposizione scritta di cui al comma 2 non è consentita» con le altre: «la richiesta del consenso esplicito di cui al comma 2 non è richiesta».

23.7

CAMPUS, CASTELLANI Carla

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentante legale possono» sostituire le parole: «presentare opposizione scritta» con le seguenti: «dichiarare la propria opposizione».

Consequentemente all'inizio del successivo comma 3, sostituire la parola: «scritta» con le seguenti: «La dichiarazione della opposizione».

23.8

PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Al comma 2, sostituire le parole: «presentare opposizione scritta» con le seguenti: «dichiarare la propria opposizione».

23.9

PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A tale scopo le strutture di cui all'articolo 15, comma 1, sono tenute ad informare i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo entro 1 ora dall'accertamento della morte, ai sensi della legge 28 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità, n. 582, del 22 agosto 1994: "dell'avvenuto decesso, allegandone riscontro scritto agli atti. In mancanza di riscontro dell'avvenuta notifica non è consentito procedere al prelievo"».

23.10 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

23.11 MANARA, TIRELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «La presentazione della opposizione scritta» con le seguenti: «La dichiarazione della opposizione».

23.12 PEDRIZZI, LISI, FLORINO

Sopprimere il comma 4.

23.13 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 5.

23.14 MANARA, TIRELLI

Stante l'assenza dei presentatori dichiaro decaduti gli emendamenti 23.5, 23.7, 23.8, 23.9 e 23.12.

MORO. Faccio miei gli emendamenti decaduti e li do per illustrati insieme agli altri emendamenti all'articolo 23.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*.
Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.4, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.5, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.6, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.7, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.8, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.9, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.10, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.11, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.12, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.13, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.14, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame del seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23:

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23.-...

1. Al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 (Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione della morte) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè prima di 48 ore dalla sospensione della somministrazione dei farmaci miorilassanti, anestetici, sedativi, ipnotici, analgesici al fine di escludere la presenza di eventuali metaboliti attivi dei predetti farmaci si attivano le opportune analisi prima di procedere all'accertamento della morte";

b) l'ultimo periodo del punto 3) dell'allegato 1 è soppresso».

23.0.100

TIRELLI, MANARA

MORO. Aggiungo la mia firma e lo do per illustrato.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.100, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui alla presente legge secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

24.1

MANARA, TIRELLI

MORO. Lo do per illustrato.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati all'articolo 24 altri emendamenti oltre quello interamente soppressivo 24.1, metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 11.740 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.740 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

25.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

25.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

25.3 MANARA, TIRELLI

Tali emendamenti sono improponibili.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 26.

(Verifica sull'attuazione)

1. Il Ministro della sanità, nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riferisce sulla situazione dei trapianti e dei prelievi effettuati sul territorio nazionale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

26.1

MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

26.2

MANARA, TIRELLI

MORO. Aggiungo la mia firma e li do per illustrati.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*.
Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

(Abrogazioni)

1. La legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni, è abrogata.

2. L'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, è abrogato a decorrere dalla data di cui all'articolo 28, comma 2. Le disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 12 agosto 1993, n. 301, continuano ad applicarsi ai prelievi ed agli innesti di cornea.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

27.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

27.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

27.3 MANARA, TIRELLI

MORO. Sottoscrivo gli emendamenti e li do illustrati.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 4 acquistano efficacia a decorrere dalla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

28.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 1.

28.2 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 2.

28.3 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dalla data di attivazione del» con le altre: «se verrà attivato il».

28.4 MANARA, TIRELLI

MORO. Sottoscritto tutti gli emendamenti e li do per illustrati.

DI ORIO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.2, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.3, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.4, presentato dal senatore Manara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione. Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire è conferito al senatore Di Orio.

I lavori terminano alle ore 17,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

